

# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Via Giovanni Giolitti, 1 – 10123 Torino – Tel. +39 011.562.24.68 – Fax +39 011.562.13.96

ordine.ingegneri@ording.torino.it - ordine.torino@ingpec.eu - www.ording.torino.it

Cod. Fisc. 80089290011

## COMMISSIONE

### IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

*Verbale della seduta del 21 marzo 2012*

Il giorno mercoledì 21 marzo 2012, alle ore 18.15, presso la Sede della Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, Via G. Giolitti, 1 - 10123 Torino, si riunisce la Commissione Impianti Elettrici e Speciali per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) *Approvazione del verbale della precedente riunione.*
- 2) *D.Lgs. 28/2011 Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.*
- 3) *Varie ed eventuali.*

**Presenti:** Curci (*coordinatore*), Celano, Formica, Gerbino, Marchetti, Motto, Simeone, Simonetta (*segretario*), Spinelli, Visca.

**Assenti giustificati:** Campobello, Formento, Zanin.

**Punto 1 all'OdG.** - La Commissione approva all'unanimità il verbale della seduta precedente.

**Punto 2 all'OdG.** - Introduce i lavori Curci il quale delinea, nei suoi aspetti essenziali, il D.Lgs. 28/2011 che definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi al 2020 in materia di energia da fonti rinnovabili (in analogia ai principi definiti nel Protocollo di Kyoto). Il decreto entra in vigore il prossimo 31 maggio e quanto in esso contenuto si applica sia ai fabbricati sia ai trasporti.

Il decreto introduce novità ed opportunità per gli ingegneri "impiantisti".

In relazioni agli obiettivi (art.7), la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo da conseguire nel 2020 è pari a 17%, mentre la quota di energia da fonti rinnovabili nell'ambito del trasporto dovrà essere pari ad almeno al 10% del consumo finale di energia.

Riguardo ai regimi di autorizzazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (art. 7), il comma 7 prevede la possibilità di installare pompe di calore, destinate unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, quale estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.

L'art. 11 definisce l'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante. In questi casi i progetti devono prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo quanto indicato nell'allegato 3 a cui si rimanda per gli approfondimenti del caso.

I progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all'allegato 3, beneficiano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5%.

**Punto 3 all'OdG.** - *Nessun argomento discusso.*

Alle ore 20.15 circa, avendo esaurito la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, Curci dichiara tolta la seduta.

**Il Segretario**  
Ing. Giuseppe Simonetta

**Il Coordinatore**  
Ing. ir Francesco Curci